

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted] SENT  
N. [redacted] R.G.  
N. 269/16/RO CRON  
N. [redacted] REP.

Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco Dott.ssa De Napoli Elisabetta Lucia ha pronunciato la

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. R.G. [redacted] vertente

TRA

[redacted] elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n. 14, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Gaudino dal quale è rapp.ta e difesa giusta mandato allegato alla citazione

Attrice

E

Telecom Italia S.p.a. elett.te dom.ta in [redacted] presso lo studio dell'Avv.to Raffaella Ordinaro, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Francesco Tuccillo giusta procura in calce alla copia notificata della citazione

Convenuta

OGGETTO

Ripetizione dell'indebito

CONCLUSIONI

Come da verbale e conclusioni a verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che, ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel caso di specie, va dichiarata la mancanza della materia del contendere, come richiesto, giusta quanto segue.

L'attore denuncia che, in seguito alla sua richiesta di pagamento della Telecom Italia una fattura della scattatura [redacted] n. [redacted] del 2/11/16, la convenuta ha emesso un addebito di Euro 57 venendo anche a conoscenza della sua inesattezza in data [redacted] n. [redacted] del 2/11/16). La convenuta si costituiva in giudizio [redacted] n. [redacted] del 2/11/16). Per aver già il 6/12/16 stornato la

ov  
Ebbene, si osserva che non vi è prova da parte della convenuta di aver provveduto ad informare tempestivamente l'istante dello storno avvenuto, ma anche della disattivazione a nome della istante delle due utenze mobili.

La materia del contendere può ritenersi cessata quando si verificano fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, come è avvenuto nel caso di specie, che determinano l'eliminazione di ogni contrasto fra esse e quindi il venir meno del loro interesse alla prosecuzione del giudizio e della necessità della pronuncia del Giudice come in precedenza richiesta ed ora divenuta superflua (Cass. n. 9808/96; Cass. n. 3265/95). Essa può essere rilevata anche di ufficio dal Giudice purché sulla base di dati ritualmente acquisiti.

Dacché, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma le spese, per il principio della soccombenza virtuale ricadono sulla convenuta, con attribuzione, tenuto conto della minima attività svolta e della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza da risolvere

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiarò cessata la materia del contendere;
- b) condannò, altresì, la Telecom Italia S.p.a. al pagamento in favore di Vanzanella Annarita delle spese di giudizio che liquida in Euro 43,00 per spese e Euro 300,00 per compenso onnicomprensivo al difensore oltre spese generali nel 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avvocato antichiarario.

Così deciso in Pomigliano d'Arce,

Il Giudice di Pace

20/04/18  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

di

DEP